

r.g. 5/2017



IL TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

Dott. Antonio MAROZZO	Presidente
Dott. Carlo BIANCONI	Giudice rel.
Dott.ssa Elisa SCORZA	Giudice

letto il ricorso ex art. 161, co. 6, l. fall. depositato da _____, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, con sede in _____

rilevato che il ricorso è stato depositato in data 20.7.2017, posteriormente all'udienza svoltasi nel
procedimento per la dichiarazione di fallimento della stessa _____ (portante r.g.
56/2017);

rilevato che all'esito dell'udienza il giudice designato si è riservato di riferire al Collegio per la
decisione;

rilevato che il Collegio, sciogliendo la riserva, ha dichiarato il fallimento della società _____)

rilevato che dopo l'assunzione del procedimento a riserva per la decisione le parti non possono più
effettuare nuove domande o allegazioni e che *“la domanda di concordato preventivo proposta dopo la
decisione sull'istanza di fallimento, ma prima della pubblicazione della relativa sentenza dichiarativa, è
inammissibile, atteso che il momento della pronuncia di quest'ultima va identificato con quello della
deliberazione della decisione, mentre la successiva stesura della motivazione, la sottoscrizione e la
conseguente pubblicazione (da cui decorrono gli effetti della sentenza) non incidono sulla sua sostanza,
né il fallendo può pretendere la revoca di una decisione già assunta e la retrocessione del processo alla*



fase istruttoria a seguito della tardiva presentazione di una domanda concordataria su cui il collegio non è più tenuto a statuire" (così, Cass. Sez. 6-1, ord., 17.8.16, n. 17156);

ritenuta, per le ragioni suesposte, inammissibile la domanda di concordato;

rilevato che detta inammissibilità può essere dichiarata *de plano* senza previa audizione del proponente il concordato, sia perché la fattispecie esula da quelle contemplate dall'art. 162 l. fall., sia perché l'avvenuta assunzione in decisione dell'istanza di fallimento prima della proposizione della domanda di concordato ha impedito, in radice, che si instaurasse una coesistenza tra le due procedure (v. C. App. Firenze, sent. n. 1986 del 30.11.16);

PQM

dichiara inammissibile la domanda di concordato presentata da

Così deciso in data 21.7.2017.

Il Presidente

dott. A. Marozzo

VISTO: depositato nella Cancelleria
del Tribunale di Vercelli

il 24/7/2017 ...
IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DR. SSA NICOLETTA MAGNO

